



# **COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO**

C.A.P. 31031 - Piazza della Repubblica, 1 – Prov. Treviso  
C.F. 83003810260 – P. IVA 01179660269

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **PER IL COMMERCIO**

## **SU AREE PUBBLICHE**

**CAPITOLO I**  
**MERCATO**  
**(art. 1 comma2, lett. B), legge n. 112/1991)**

**Art. 1**  
**Tipologia del mercato**

1. Mercato periodico a cadenza settimanale giorno: mercoledì (tipologia b) annuale.

**Art. 2**  
**Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato**

1. Il Presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche riconosciuto con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.1997 e n. 52 del 28.11.1997 e n. 12 del 23.02.1998.

**Art. 3**  
**Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato ha luogo nei giorni di mercoledì delle ore 8.00 alle ore 12.45.

2. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00 devono essere presenti sull'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. Oltre tale orario non sarà più consentito l'accesso all'area mercatale ed i concessionari saranno considerati assenti. Tutti i concessionari sono indistintamente tenuti a facilitare l'accesso ai posteggi resisi liberi, che potranno successivamente essere assegnati ai precari.

3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 8.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

4. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

**Art. 4**  
**Richiamo della localizzazione della configurazione e dell'articolazione del mercato**

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata approvata con atto di C.C. n. 12 del 28.02.1997 e successive modificazioni ed integrazioni approvata con atti di C.C. n. 52 del 28.11.1997 e n. 12 del 23.02.1998;

- a) Ubicazione – Piazza della Repubblica superficie posteggi mq. 1.118,29 così suddivisi:
- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Alimentari          | Posteggi n. –                         |
| Non Alimentari      | Posteggi n. 28 di cui n. 1 stagionale |
| Produttori Agricoli | Posteggi n. –                         |

Cadenza settimanale tutti i mercoledì dell'anno ad eccezione dei seguenti mercoledì:

- Carnevale: il mercoledì giorno delle ceneri;
- 25 Aprile: il mercoledì antecedente o successivo il 25 Aprile;
- Madonna del Rosario: il mercoledì successivo ultima domenica di settembre;
- Festa d'Estate: il II e III mercoledì di luglio.

Ubicazione – Piazza Donatori del Sangue – Via Don Sturzo superficie posteggi mq. 686,45 così suddivisi:

Alimentari	Posteggi n. 10 mq. 399,5
Non Alimentari	Posteggi n. 5 mq. 207,05
Produttori Agricoli	Posteggi n. 2 mq. 79,9

Cadenza settimanale tutti i mercoledì dell'anno.

Ubicazione – via Don Sturzo superficie posteggi 1.118,29 così suddivisi:

Alimentari	Posteggi n. –
Non Alimentari	Posteggi n. 28 di cui n. 1 stagionale
Produttori Agricoli	Posteggi n. –

giornate di mercoledì nelle seguenti ricorrenze:

- Carnevale: il mercoledì giorno delle ceneri;
- 25 Aprile: il mercoledì antecedente o successivo il 25 Aprile;
- Madonna del Rosario: il mercoledì successivo ultima domenica di settembre;
- Festa d'Estate: il II e III mercoledì di luglio.

b) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;

c) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 12/97 e successive modificazioni ed integrazioni adottate con atti di C.C. n. 52 del 28.11.1997 e n. 12 del 23.02.1998 nelle quali sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva;
- l'area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

## **Art. 5**

### **Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria;

2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.)

## **Art. 6**

### **Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

3. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zona Peep 1.

## **Art. 7**

### **Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato**

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con i numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, le superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto 248/1993.

3. Copia della planimetria e della Pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ULSS (Servizio di Igiene Pubblica) competente per il territorio.

## **Art. 8**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati per quel giorno agli operatori inseriti nella graduatoria riferita al singolo mercato.

3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio competente formerà apposita graduatoria per ogni mercato e distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando le priorità:

- a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica;
- b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro Imprese;

5. La Graduatoria dei precari è tenuta dall'Ufficio Commercio e mercati e dalla Polizia Municipale.

### **Art. 9**

#### **Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico (TOSAP), allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone d'uso delle attrezzature**

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi regionali e sentita la Commissione di cui all'art. 4 della L. 112/91.

2. Le imposte dovranno essere versate tramite bollettino c.c. n. 15392319 TOSAP Servizio tesoreria del Comune. Per le sole concessioni giornaliere, relative ai mercati che si svolgono in giornate in cui non funziona il servizio postale, è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale addetti ai Mercati, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

### **Art. 10**

#### **Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione**

1. Il Sindaco rilascia l'atto di concessione a chi sia titolare dell'autorizzazione prevista dalla legge (tipo b).

2. Il Sindaco con proprio provvedimento dispone la revoca e la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dalla L. 112/91, art. 3, comma 9 e art. 5, nonché degli artt. 8 e 9 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 e successive modificazioni, non appena si siano prodotte le cause che le motivano disponendo per l'immediata comunicazione all'interessato tramite l'Ufficio competente.

3. Ai sensi dall'art. 6 della legge 112/91, il Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto, provvede, nei casi di particolare gravità e recidiva, ad adottare i seguenti provvedimenti di:

- a) sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni;
- b) revoca della stessa;

4. La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:  
- accertamento e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (TOSAP, Rifiuti, Canone, Posteggi) (la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento);

- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
- infrazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale.

5. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Sindaco entro trenta giorni dalla scadenza decennale.

6. Il Sindaco verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e rassegna il posteggio richiesto entro i successivi giorni trenta.

7. La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 5 va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio che si rende in tal modo libero, per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.

8. La comunicazione di rinuncia alla concessione va indirizzata e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

**[ Art. 10 bis ( vedi pagina 14)**

**Criteria per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli**

**Inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.1999 ]**

**Art. 11**

**Definizione di corrette modalità di vendita**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositati poi negli appositi contenitori.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento.

5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.10.

6. I posteggi dovranno esser posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da almeno un metro.

7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

## **Art. 12**

### **Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per quest'ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.

2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico – sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.

4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

## **Art. 13**

### **Richiamo delle modalità di subingresso**

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, semprechè vengano rispettate le disposizioni di cui all'art. 49 del D.M. n. 375/88. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 16 del D.M. 248/93.

## **Art. 14**

### **Richiamo delle norme igienico – sanitarie per la vendita dei generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. 248/93, e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale Igiene e Veterinaria, nonché dalla L. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 2, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'Autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico – sanitario.

4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla legge n. 112/1991 e dal decreto n. 248/1993, oltrechè all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorso 6 mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

#### **Art. 15**

#### **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 112/1991 e dell'art. 9 del decreto n. 248/1993, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati applicando, nel caso, l'ulteriore criterio di cui all'art. 7, comma 8 del decreto n. 248/1993 semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

2. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 9, comma 2, del decreto n. 248/1993.

3. La revoca del posteggio può essere temporanea.

#### **Art. 16**

#### **Modalità di rassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato**

1. In caso di rideterminazione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.

2. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

- a) dell'anzianità di frequenza quali concessionari di posteggi;
- b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese.



### **Art. 17**

#### **Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato e delle altre forme di commercio di tipo b) cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso verrà anticipato al giorno precedente non festivo.

### **Art. 18**

#### **Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie**

1. Per quanto attiene il rispetto della normativa sul commercio, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla L. 424/1971, alla L. 287/1992 ed ai pertinenti decreti attuativi.

2. Il Sindaco, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 6, commi 1, 2 e 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo anche l'eventuale sanzione accessoria.

## **CAPITOLO II**

### **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI**

#### **Art. 19**

##### **Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto n. 248/1993, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali di configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari per i quali, vale quanto previsto all'art. 32;
- in occasione di festività, fiere mercato o sagre.

3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

4. Le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

#### **Art. 20**

##### **Feste ed iniziative promozionali (Coordinamento delle attività e dei progetti)**

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:

- le finalità;
- le specializzazioni merceologiche interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione del posteggio.

**Art. 21**  
**Sagre parrocchiali, festival e similari**

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento di fiere o sagre locali, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Provinciale competente ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 L. 112/91.

2. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio della autorizzazione temporanea alla vendita su aree e spazi privati è unicamente soggetto alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 11, del decreto n. 375/1988.

3. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

## **CAPITOLO III COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 22 Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
- nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:
    - autostrade;
    - strade extraurbane principali;
    - strade extraurbane secondarie;
    - strade di scorrimento;

### **Art. 23 Zone consentite**

1. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:
- strade urbane di quartiere;
  - strade locali;
- è, di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

### **Art. 24 Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale della quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

### **Art. 25 Vendite a domicilio**

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

### **Art. 26 Determinazione degli orari**

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 112/1991, dell'art. 18 del decreto n. 248/1993 e dell'art. 36, comma 3, della legge 142/1990, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

## **CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27**

#### **Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per la comprovata necessità o cause di forza maggiore, non dando luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4 della legge 112/91, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

### **Art. 28**

#### **Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante. In entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

### **[ Art. 29**

#### **Prodotti agricoli**

**Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.1999 ]**

### **Art. 30**

#### **Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

### **Art. 31**

#### **Rinvio e disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari e in particolare quelle di cui alla legge regionale del Veneto n. 8/1995.

**Art.32**  
**Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

**[ Art. 10 bis**  
**Criteria per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai**  
**produttori agricoli**  
**Inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.1999**

1. Le nuove autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio per i produttori agricoli sono rilasciate, secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta al Sindaco, dopo la pubblicazione nell'albo pretorio dell'elenco dei posteggi allo scopo riservati ai produttori agricoli nel mercato e, a parità di data, a chi ha il maggior punteggio nella graduatoria delle assegnazioni in base alle presenze a titolo precario nel mercato stesso. In caso di ulteriore parità l'assegnazione viene fatta con sorteggio.

2. La domanda di autorizzazione di cui alla legge 59/63 e la relativa concessione del posteggio, va presentata dopo la pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco dei posteggi disponibili nel mercato esclusivamente a mezzo raccomandata. Essa deve contenere i seguenti dati:

- a) generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative o consorzi agricoli. Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero di iscrizione speciale del Registro imprese.
- b) Il numero del posteggio richiesto, come individuato nell'elenco posteggi liberi pubblicato all'albo pretorio del Comune;
- c) qualifica di produttore agricolo;
- d) ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- e) dichiarazione di eventuali presenze a titolo precario nel mercato.

Qualora i terreni, destinati alla produzione dei prodotti posti in vendita, non siano ubicati in questo Comune, alla domanda dovrà essere allegato il certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno, con la relativa estensione.

3. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.]

## SOMMARIO

### CAPITOLO I – MERCATO (art. 1 comma 2, lett. b), legge n. 112/1991)

Art. 1 – Tipologia del mercato	pag. 1
Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato	pag. 1
Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento	pag. 1
Art. 4 – Richiamo della localizzazione della configurazione e dell'articolazione del mercato	pag. 1
Art. 5 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 2
Art. 6 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 3
Art. 7 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato	pag. 3
Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	pag. 3
Art. 9 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico (TOSAP), allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone d'uso delle attrezzature	pag. 4
Art. 10 – Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione	pag. 4
[Art. 10 bis – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli <b>inserito con D.C.C. n. 55/99</b>	pag. 14]
Art. 11 – Definizione di corrette modalità di vendita	pag. 5
Art. 12 – Funzionamento del mercato	pag. 6
Art. 13 – Richiamo delle modalità di subingresso	pag. 6
Art. 14 – Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari	pag. 6
Art. 15 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 7
Art. 16 – Modalità di rassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato	pag. 7
Art. 17 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività	pag. 8
Art. 18 – Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie	pag. 8

### CAPITOLO II – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 19 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità	pag. 9
Art. 20 – Feste ed iniziative promozionali (Coordinamento delle attività e dei progetti)	pag. 9
Art. 21 – Sagre parrocchiali, festival e similari	pag. 10

### CAPITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 22 – Zone vietate	pag. 11
Art. 23 – Zone consentite	pag. 11
Art. 24 – Rappresentazione cartografica	pag. 11



Art. 25 – Vendite a domicilio	pag. 11
Art. 26 – Determinazione degli orari	pag. 11

#### CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag. 12
Art. 28 – Validità delle presenze	pag. 12
[Art. 29 – Prodotti agricoli <b>abrogato D.C.C. 55/99</b>	pag. 12]
Art. 30 – Attività stagionali	pag. 12
Art. 31 – Rinvio e disposizioni di legge	pag. 12
Art. 32 – Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 13